



**Direzione Regionale** Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive

## Decreto del Presidente

**N. T00143 del 01/08/2016**

**Proposta n. 10336 del 11/07/2016**

### Oggetto:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina. Scioglimento del Consiglio camerale e nomina del Commissario straordinario.

**Estensore**

**Responsabile del Procedimento**

**Il Dirigente d'Area**

---

**Il Direttore Regionale**

---

**L' Assessore**

---

Oggetto: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina. Scioglimento del Consiglio camerale e nomina del Commissario straordinario.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 recante: “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23”;

VISTO l'art. 10 del D.M. n. 156/2011, ai sensi del quale i componenti del Consiglio camerale sono nominati dal Presidente della Regione, su designazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.M. n. 156/2011, ai sensi del quale “in caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dall'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto”;

VISTI in particolare l'art. 4 della Legge n. 580/1993 che stabilisce che le regioni esercitano la vigilanza sul sistema camerale nelle materie di propria competenza, e l'art. 5 comma 2 della medesima legge che prevede che i consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1;

VISTO l'art. 12 comma 7 della Legge n. 580/1993 alla stregua del quale “*il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso*”;

VISTO l'articolo 10 comma 2 della Legge 580/1993 alla stregua del quale “*gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione*”

*territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa”;*

VISTO l'articolo 10 comma 4 della Legge 580/1993 alla stregua del quale “*il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere almeno la metà dei componenti il consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2 (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo e ogni altro settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione)*”;

VISTO l'articolo 10 comma 5 della Legge 580/1993 alla stregua del quale “*nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese*”;

VISTO l'articolo 10 comma 6 della Legge 580/1993 che prevede la presenza, tra gli altri, di due componenti del Consiglio in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Statuto il Consiglio della CCIAA di Latina è così composto:

<b>Settori di attività economica</b>	<b>n. consiglieri</b>
Agricoltura	3
Artigianato	3
Industria	4
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Servizi alle Imprese	3
Credito e Assicurazioni	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Codice Ateco R) e Altre attività di servizi (Codice Ateco S)	1
Chimico-farmaceutico (codice Ateco 19-20-21-22)	1
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Liberi professionisti	1
<b>Totale componenti</b>	<b>28</b>

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00255 del 6 agosto 2014, concernente “Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., articolo 12 - Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina”;

VISTA la nota camerale prot. n. 0005587/U del 07/04/2016, trasmessa con PEC acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 181708, con la quale il Presidente della CCIAA di Latina ha comunicato le dimissioni di 15 consiglieri camerale: Salvatore Di Cecca, Paolo Galante,

Giampiero Mangoni, Floriana Toccaceli, Roberto Tammetta, Luca Targa, Antonella Masocco, Pierpaolo Pontecorvo, Giulia Braca, Claudio Francia, Emiliano Scinicariello, Adelino Lesti, Carlo Crocetti, Giuseppe Fiacco (tutte sottoscritte in data 01/04/2016) e Carlo Pezzoli (sottoscritte in data 05/04/2016). Nella stessa nota si comunica, altresì, che in data 5 aprile 2016 il consigliere Carlo Crocetti ha recapitato a mano una “*nota di revoca/ritiro dimissioni*”;

CONSIDERATO che il Sig. Carlo Crocetti deve ritenersi incluso nell’elenco dei consiglieri dimissionari in virtù di quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 12 dello Statuto camerale alla stregua dei quali “*le dimissioni sono irrevocabili*” (comma 6) e “*il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra, ivi comprese le dimissioni, ne comporta l’automatica ed immediata decadenza del Consigliere interessato*” (comma 7);

VISTA la nota camerale prot. n. 0005709/U del 08/04/2016, trasmessa con PEC acquisita agli atti regionali con prot. n. 188694 del 12/04/2016, con la quale il Presidente della CCIAA di Latina ha comunicato che hanno rassegnato le dimissioni i seguenti ulteriori 5 consiglieri: Ivan Simeone, Rosanna Carrano, Michele Fantasia, Saverio Motolese e Anselmo Briganti;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle su citate dimissioni, i consiglieri che risultano in carica sono solo 8 sui 28 previsti dallo Statuto camerale, in misura di poco inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio stesso;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, è venuto meno il *quorum* dei due terzi dei consiglieri in carica previsto come necessario dall’art. 12, comma 7, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio camerale, risultando così integrata la condizione stabilita dall’art. 5, comma 2, lett. a) della legge stessa per lo scioglimento di detto Consiglio (“*quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento*”);

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle dimissioni sopra citate:

- a) risulta “*azzerata*”, contrariamente a quanto previsto nell’art. 10, commi 2 e 4, della Legge 580/1993, la presenza nel Consiglio camerale di componenti in rappresentanza dei seguenti settori economici: Industria; Commercio; Cooperative; Trasporti e spedizioni; Turismo, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; Chimico-farmaceutico;
- b) il numero dei consiglieri superstiti nominati in rappresentanza dei settori Agricoltura, Artigianato, Industria e Commercio non è pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio come prescritto dall’art. 10, comma 4, della Legge 580/1993;
- c) nei settori dell’Industria e del Commercio non è più assicurata la rappresentanza autonoma per le piccole imprese prescritta all’art. 10 comma 5 della stessa legge;
- d) le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori risultano sprovviste di propri rappresentanti contrariamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6, della stessa legge;

CONSIDERATO che, stante la coincidenza di incarico di consigliere e di componente della Giunta camerale di cinque dimissionari, è venuta meno anche la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta previsti dall’art. 17, comma 2, dello Statuto della CCIAA di Latina;

CONSIDERATO che, per quanto precede, la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, con nota prot. n. 197247 del 15/04/2016, ha avviato il procedimento di scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio di Latina, ritualmente comunicato ai destinatari ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, in data 26/04/2016, con note prot. n. 214390 e n. 214397, la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive ha richiesto un parere sia al Ministero Sviluppo Economico che all’Avvocatura della Regione Lazio;

CONSIDERATO che con nota PEC del 22/04/2016, acquisita agli atti regionali con prot. n. 212900 del 26/04/2016, in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio, il Presidente della CCIAA di Latina ha trasmesso una memoria nella

quale viene rappresentato tra l'altro che *“l'Organo consiliare, benché ridotto nella sua naturale composizione per l'effetto delle già comunicate dimissioni, può nella specie vedersi “assicurato il normale funzionamento” proprio grazie alla da noi richiesta tempestiva attivazione del meccanismo sostitutivo regolato dall'art.11 del D.M. n.156/2011, il quale prevede che il Presidente della Giunta Regionale “provvede entro il termine di trenta giorni” (dalla ricezione della presente comunicazione) sulla base delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni imprenditoriali, a loro volta fornite entro quindici giorni dalla relativa richiesta regionale” e che “lo scioglimento del Consiglio per avvenute dimissioni di Consiglieri (in quota superiore ad un terzo ex citato art.12, comma 7) non figura tra le ipotesi tassativamente elencate dal citato art.5, comma 2, della legge” ;*

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 238138 del 06/05/2016, acquisito agli atti con prot. n. 249298 del 12/05/2016, nel quale si evidenzia, tra gli altri argomenti, che *“non sembra dubbio che, stante le disposizioni normative e statutarie sopra richiamate (art. 12, c.7 L. 580 cit.; art. 10, c.11, Statuto camerale) il Consiglio camerale, a decorrere dal primo aprile, non possa assicurare il suo funzionamento; non possa cioè svolgere le funzioni allo stesso assegnate dalla Legge (art. 11), dallo Statuto (più ampie delle prime, ed alcune a carattere continuativo – lett.re d, h, i - o ricorrente – lett.re e, f-; carattere continuativo o ricorrente come anche confermato dall'art. 6 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Camerale)” e che “a tale impostazione ... si contrappone una diversa ricostruzione normativa avanzata dalla Presidenza della CCIA in esame, secondo cui sarebbe possibile ricostituire il normale funzionamento con il rimedio offerto dall'art. 11 D.M. 156/2011 (adottato ex art. 12 L. 580 cit.): sostituzione dei Consiglieri dimissionari attraverso interpello delle associazioni che avevano designato i dimissionari stessi. Tale meccanismo, si sostiene, sarebbe potenzialmente idoneo a ricostituire il quorum minimo per il “normale funzionamento” del Consiglio”. Il parere prosegue rappresentando che “la soluzione ermeneutica indicata dalla Presidenza CCIA appare però carente di un presupposto che si ritiene qui rilevante: la norma infatti – si ritiene – presuppone un Consiglio Camerale funzionante e regola la modalità di ricostituzione dell'integrale rappresentatività e composizione del Consiglio fisiologicamente ancora idoneo ad esplicare la propria funzione. Non sembra, viceversa, attivabile per la ricostituzione di un Consiglio oramai non più “funzionante” e quindi si porrebbe quale meccanismo che potrebbe apparire elusivo della chiara indicazione normativa a fronte di una patologia di impossibilità al funzionamento. Un'indicazione testuale in tal senso sembra anche venire dalla circostanza che l'art. 11 D.M. cit. parli – nel testo – di possibile sostituzione “di un consigliere” (deceduto, dimissionario o decaduto), che sembra appunto sottolineare come il meccanismo ivi previsto sia operante nella fisiologia della vita del Consiglio”;*

VISTO il parere del Ministero Sviluppo Economico, reso con nota prot. n. 0126554 del 06/05/2016, trasmesso con PEC acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 238596, alla stregua del quale si rappresenta che: *«l'art. 5, comma 2 lett. a) della legge 580/1993 e s.i.m. individua le cause di scioglimento del consiglio camerale tra le quali figura il mancato funzionamento del medesimo consiglio; scioglimento che deve essere disposto da parte della Regione con apposito provvedimento, non trattandosi di una causa di automatica decadenza del consiglio. L'art. 12, comma 7, della medesima legge, invece, stabilisce, in positivo, la condizione che assicura lo svolgimento delle funzioni da parte del consiglio camerale e cioè la presenza in carica “di almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso”. Nel caso in esame risultano in carica solo 8 consiglieri sui 28 previsti. Ove le organizzazioni destinatarie della comunicazione dell'avvio del procedimento non abbiano comunicato o non comunichino in tempo utile le circostanze tali da modificare in modo significativo tale situazione di fatto (ad esempio: ritiro delle dimissioni di un numero sufficiente di consiglieri, sempre che tali dimissioni non siano qualificate come*

*irreversibili o intendimento da parte delle associazioni di categoria di sostituire i loro rappresentanti dimissionari) le condizioni di funzionamento del consiglio non possono che intendersi venute meno stabilmente>>;*

CONSIDERATO che, in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio, è pervenuta, altresì, una nota depositata presso la sede della Regione Lazio in data 26/04/2016 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 217070 del 27/04/2016, contenente una memoria sottoscritta, oltretutto da numerosi consiglieri camerali dimissionari, da Confcommercio Latina, CasArtigiani Latina, Confesercenti Latina, Unindustria Latina, U.A.I. Latina, Confagricoltura Latina, Confcooperative Latina, Confartigianato Latina e da Confimprese Latina nella quale dette Associazioni dichiarano, *“nella denegata e avversata ipotesi di attivazione di una illegittima procedura di sostituzione dei consiglieri dimissionari”*, la propria *“indisponibilità a sottoscrivere nuove designazioni, con conseguente azzeramento della rappresentatività consiliare”*;

CONSIDERATO che nessun'altra associazione di categoria né altri consiglieri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del consiglio camerale hanno trasmesso proprie memorie in riscontro alla comunicazione stessa nei termini ivi prescritti;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, avendo le su citate dimissioni determinato una situazione tale da non poter assicurare il normale funzionamento del Consiglio della CCIAA di Latina e stante l'impossibilità di provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. 156/2011, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, risultano integrati gli estremi per lo scioglimento del Consiglio stesso previsti dall'art. 5, comma 2 lettera a) della L. 580/1993 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 12 comma 7 della medesima Legge;

VISTO l'art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. secondo cui con il provvedimento di scioglimento si provvede, altresì, *“alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale”*, il quale, *“entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico”*;

VISTA la nota prot. 127/sp del 06/06/2016, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 296704, con la quale l'Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio ha comunicato la designazione quale Commissario Straordinario della CCIAA di Latina del Dott. Mauro Zappia, Dirigente di II fascia del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di finanza pubblica dal 27/12/1996 allegando il relativo curriculum vitae;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Mauro Zappia;

VISTA la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, del Dott. Mauro Zappia, datata 29/06/2016 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 346454 del 01/07/2016, relativamente al possesso degli specifici requisiti previsti dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i. per l'incarico di Commissario straordinario della CCIAA di Latina, alla propria disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico, all'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 13 della Legge n. 580/1993, all'assenza delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 356 e 374 del R.R. n. 1/2002 e s.m.i., all'inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 nonché agli incarichi attualmente ricoperti;

VISTA l'attestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativa alla categoria o qualifica funzionale e al profilo professionale rivestiti dal Dott. Mauro Zappia, con indicazione dell'anzianità di servizio di ruolo negli stessi,

trasmessa con PEC del 30/06/2016 acquisita agli atti regionali con prot. n. 346454 del 01/07/2016, ai sensi dell'art. 356, comma 8, del R.R. n. 1/2002;

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo:

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma contrassegnato con il n. 66846/2016/R del 07/06/2016, acquisito agli atti regionali con prot. n. 300148 del 08/06/2016;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 07/06/2016, acquisito agli atti regionali con prot. n. 300138 del 08/06/2016;
- i certificati relativi alle condanne definitive e ai procedimenti contabili pendenti emessi, rispettivamente, dalla Procura Regionale della Corte dei Conti e dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, rispettivamente, con nota prot. n. 0000084 del 13/06/2016, trasmessa con PEC acquisita agli atti regionali con prot. n. 311395 del 13/06/2016 e con nota prot. n. 0000376 del 06/06/2016, trasmessa con PEC acquisita agli atti regionali con prot. 296483 del 06/06/2016;
- la "Scheda persona con cariche completa", tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a, contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed amministratori;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;
- l'Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, Dott. Carlo Matteo Mazzucchi, ha verificato, a seguito di istruttoria conclusasi in data 08/07/2016, nei confronti del Dott. Mauro Zappia, sulla base della documentazione da questi presentata e di quella acquisita d'ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, l'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 13 della Legge n. 580/1993 e l'assenza delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 356 e 374 del R.R. n. 1/2002 e s.m.i. nonché il possesso dei requisiti personali e professionali, per la nomina a Commissario Straordinario della CCIAA di Latina;

RILEVATO che, ai sensi del Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio, approvato con il D.P.R. 20/08/2001 n. 363, le indennità di funzione o altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi camerali sono a carico delle Camere di Commercio stesse;

RAVVISATO l'interesse pubblico concreto e attuale a provvedere allo scioglimento del suddetto Consiglio camerale e alla nomina di un Commissario Straordinario per assicurare il regolare funzionamento della CCIAA di Latina per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente medesimo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra citate e in coerenza con i pareri resi sulla questione *de qua* sia dal Ministero Sviluppo Economico che dall'Avvocatura della Regione Lazio, di dover provvedere, ai sensi dall'art. 5, comma 2 lettera a) della Legge 580/1993 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 12 comma 7 della stessa Legge, allo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina nominato con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00255 del 6 agosto 2014;

RITENUTO di dover nominare, per i motivi di cui sopra, il Dott. Mauro Zappia quale Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina conferendogli tutti i poteri del Consiglio Camerale, del Presidente del Consiglio Camerale e della

Giunta Camerale per assicurare la continuità delle attività in capo ai rispettivi organi fino al rinnovo del Consiglio camerale;

## DECRETA

1. di sciogliere, ai sensi dall'art. 5, comma 2 lettera a) della Legge 580/1993 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 12 comma 7 della stessa Legge, il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina nominato con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00255 del 6 agosto 2014;
2. di nominare il Dott. Mauro Zappia, nato a Roma l'11/05/1962, quale Commissario Straordinario della CCIAA di Latina conferendogli tutti i poteri del Consiglio Camerale, del Presidente del Consiglio Camerale e della Giunta Camerale per assicurare la continuità delle attività in capo ai rispettivi organi fino al rinnovo del Consiglio camerale. Il Commissario nominato provvederà entro e non oltre centoventi giorni dalla data di efficacia del presente decreto ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico;
3. di stabilire la durata massima dell'incarico sino alla data di insediamento del nuovo Consiglio della CCIAA di Latina;
4. di stabilire che l'eventuale indennità per l'espletamento del suddetto incarico, pari a quella prevista per il Presidente della Camera di Commercio di Latina, è da porre a carico della CCIAA stessa;
5. di stabilire che l'efficacia della presente nomina è subordinata *ex lege* sia al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di cui sopra da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia all'accettazione dell'incarico stesso da parte del Dott. Mauro Zappia da esprimersi per iscritto e da trasmettersi, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it), entro il termine non superiore a sette giorni, con l'avvertimento che la mancata accettazione o il rifiuto della stessa, senza giustificato motivo, anche per una sola volta, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 364 e 372, per gli iscritti negli elenchi, o l'impossibilità di essere destinatario di uno qualsiasi degli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale;
6. di notificare il presente atto al Dott. Mauro Zappia, alla Camera di Commercio di Latina, a tutti i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento di cui alla nota regionale prot. n. 197247 del 15/04/2016 nonché al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e Finanze.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale Sviluppo economico e Attività produttive e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti